



Comune di Limana

***REGOLAMENTO
PER I SERVIZI DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI***

Approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 27/04/2016

Modificato con deliberazioni consiliari nr.13 del 12/04/2017 e nr. 63 del 21/12/2020.

SOMMARIO

TITOLO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
CAPO I - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Principi generali.....	5
CAPO II - Definizioni e classificazioni.....	6
Art. 3 - Definizioni.....	6
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.....	8
CAPO III - Ambiti di competenza.....	10
Art. 5 - Competenze del Gestore.....	10
Art. 6 - Competenze del Comune.....	11
TITOLO II- GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	12
CAPO I - Principi generali.....	12
Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali.....	12
Art. 8 - La raccolta differenziata.....	13
Art. 9 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione.....	13
Art. 10 - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani.....	14
Art. 11 - Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani.....	17
Art. 12 - Individuazione dei rifiuti urbani cimiteriali.....	17
CAPO II - GESTIONE OPERATIVA.....	18
Art. 13 - Tipologia delle dotazioni destinate alla raccolta dei rifiuti urbani.....	18
Art. 14 - Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori	19
Art. 15 - Raccolta differenziata "domiciliare"	20
Art. 16 - Esposizione dei contenitori.....	20
Art. 17 - Lavaggio dei contenitori.....	21
Art. 18 - Raccolta del residuo secco non riciclabile.....	22
Art. 19 - Raccolta del rifiuto umido organico.....	24
Art. 20 - Raccolta dei rifiuti vegetali.....	24
Art. 21 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro plastica lattine (VPL)	25
Art. 22 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone	26
Art. 23 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da plastica molle e polistirolo	27
Art. 24 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie.....	27
Art. 25 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	28
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico.....	29
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti ingombranti.....	29
Art. 28 - Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	30
Art. 29 - Autotrattamento domestico del rifiuto umido organico e del rifiuto vegetale	31
Art. 30 - Regole per il conferimento dei rifiuti urbani.....	32
Art. 31 - Raccolta degli indumenti usati.....	32
CAPO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI.....	32

Art. 32 - Pulizia del territorio.....	32
Art. 33 - Spazzamento stradale.....	33
Art. 34 - Cestini stradali.....	33
Art. 35 - Pulizia dei mercati.....	34
Art. 36 - Aree occupate da esercizi pubblici.....	34
Art. 37 - Manifestazioni e spettacoli viaggianti.....	35
Art. 38 - Aree di sosta per nomadi.....	35
Art. 39 - Pulizia delle aree private.....	35
Art. 40 - Volantinaggio.....	36
Art. 41 - Altri servizi di pulizia.....	36
TITOLO III - CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ECOCENTRO).....	36
Art. 42 - Definizione e funzioni.....	36
Art. 43 - Compiti inerenti la guardiania dell'Ecocentro.....	38
Art. 44 - Addetto al controllo.....	38
Art. 45 - Accesso all'Ecocentro.....	39
Art. 46 - Apertura dell'Ecocentro.....	39
Art. 47 - Modalità di conferimento.....	40
Art. 48 - Reclami.....	40
TITOLO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI.....	40
Art. 49 - Divieti.....	40
Art. 50 - Controlli.....	42
Art. 51 - Sanzioni.....	42
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	44
Art. 52 - Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di cambiamento del metodo di raccolta	44
Art. 53 - Osservanza di altre disposizioni.....	44
Art. 54 - Disposizioni relative al trattamento dei dati.....	44
Art. 55 - Danni e risarcimenti.....	44
Art. 56 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti.....	44
Art. 57 - Entrata in vigore del Regolamento.....	45
Allegato A) - Regole per il compostaggio domestico.....	46

TITOLO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Oggetto del Regolamento

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, dell'art.7, comma 1 della L.R. 21/01/2000, n. 3, e in conformità alle vigenti norme in materia.

2. Sono oggetto del presente Regolamento:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
- d) le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- e) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e la periodicità del servizio stesso;
- f) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani potenzialmente pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 152/2006;
- h) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- i) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- j) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 152/2006.

3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate
- d) nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e alle terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
- f) ai materiali esplosivi in disuso.

Art. 2 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di preservare le risorse naturali.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Fra gli strumenti da adottare per una corretta gestione dei rifiuti rientra la promozione di iniziative dirette a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) l'utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- c) l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- d) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- e) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia solamente ove non sia possibile il reimpiego e riciclaggio.

6. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. 152/2006 e dai piani di settore approvati dalle autorità competenti, nonché nella riduzione della produzione complessiva dei rifiuti urbani e delle frazioni avviate allo smaltimento.

CAPO II - Definizioni e classificazioni

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- f) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- g) **Gestore**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed al D.Lgs. 152/2006 e con riferimento alla L.R. 3/2000, secondo le modalità indicate in apposito contratto di servizio. Ai sensi del presente Regolamento il Gestore è Bellunum srl, salvo l'eventuale periodo transitorio per l'avvio del servizio, durante il quale alcuni specifici servizi sono attribuiti al Comune di Limana;
- h) **Comune**: l'Ente pubblico locale che ha affidato al Gestore il servizio di gestione dei rifiuti urbani: ai fini del presente Regolamento è il Comune di Limana;

- i) **comune**: territorio interessato dal servizio di gestione dei rifiuti urbani: ai fini del presente Regolamento è il territorio del comune di Limana.
- j) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto agli impianti di recupero, trattamento e smaltimento;
- k) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- l) **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti assieme in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- m) **raccolta "domiciliare"**: sistema di raccolta dei rifiuti differenziati che prevede il prelievo a domicilio degli stessi con modalità e cadenza prestabilite;
- n) **spazzamento delle strade**: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- o) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- p) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C della parte quarta del D.Lgs.152/2006;
- q) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- r) **bonifica**: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- s) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) **utente**: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali o aree scoperte costituenti utenze;
- u) **utenze**: luoghi, cioè locali o aree scoperte le quali non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio del comune; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- v) **utenze domestiche**: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- w) **utenze non domestiche**: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera v);
utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- x) **utenze condominiali**: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;

- y) **Ecosportello**: ufficio predisposto dal Gestore ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti ed effettua le dichiarazioni di attivazione, variazione, cessazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- z) **Ecocalendario**: calendario dei servizi di raccolta definito dal Gestore per ciascuna zona o tipologia di utenza;
- aa) **Ecocentro (Centro Raccolta Differenziata)**: struttura connessa e funzionale al sistema di raccolta differenziata, costituita da un'area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o assimilati agli urbani che non prevede l'installazione di impianti tecnologici o processi per il trattamento dei rifiuti stessi.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani e rifiuti speciali** e secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi**.

2. Sono **rifiuti urbani**:

- a) i **rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree scoperte adibiti ad uso di civile abitazione, sono distinti in:
 - 1) **rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
 - 2) **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia oppure rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, cartone, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 - 3) **residuo secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
 - 4) **rifiuto vegetale**: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 - 5) **rifiuto potenzialmente pericoloso**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - 6) **rifiuto ingombrante**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta "porta a porta";
- b) i **rifiuti assimilati (agli urbani)**: i rifiuti provenienti da locali ed aree scoperte adibiti ad uso diverso dalla civile abitazione, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento. I rifiuti assimilati sono distinti nelle medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
- c) i **rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade** ed i rifiuti, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree

private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- d) i **rifiuti sanitari assimilati (agli urbani)**: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23/12/1978, n. 833, previsti nel D.P.R. 15/07/2003, n. 254, ed assimilati ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;
- e) i **rifiuti cimiteriali**: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio individuati nell'art. 12 del presente Regolamento.

3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d) del precedente comma 2 del presente articolo;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

4. Sono **pericolosi** i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G, H e I della medesima parte quarta.

5. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

CAPO III - Ambiti di competenza

Art. 5 - Competenze del Gestore

1. Al Gestore competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;
- b) la predisposizione di proposte per la definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani;
- c) la pulizia e lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico, nonché il ritiro dei rifiuti da tali operazioni e il loro trasporto al sito di smaltimento e/o recupero, secondo gli standard previsti dal contratto di servizio;
- d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- e) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 222 del D.Lgs. 152/2006.

2. Il Gestore, in base al contratto di servizio con il Comune, svolge nell'ambito del territorio comunale tutte le attività e gli interventi in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani in tutte le forme, fasi e processi, in modo da consentire le migliori condizioni di economicità, efficienza ed efficacia ed in particolare svolge:

- a) la raccolta ed il trasporto al sito di smaltimento e/o di recupero dei rifiuti in forma differenziata, inclusa la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 222 del D.Lgs. 152/2006, mediante un circuito di raccolta su tutto il territorio comunale che preveda l'asportazione di tali rifiuti dai vari contenitori e/o dal luogo dove sono depositati;
- b) la raccolta ed il trasporto al sito di smaltimento e/o di recupero dei rifiuti provenienti dai mercati e la pulizia delle aree interessate;
- c) la raccolta ed il trasporto al sito di smaltimento e/o di recupero dei rifiuti cimiteriali provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni;
- d) la raccolta ed il trasporto dei rifiuti abusivamente scaricati sul suolo pubblico o ad uso pubblico comunale;
- e) la pulizia e lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico, nonché il ritiro dei rifiuti da tali operazioni ed il loro trasporto al sito di smaltimento e/o di recupero;
- f) la pulizia delle aree pubbliche o ad uso pubblico di pertinenza dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani;
- g) lo svuotamento dei cestini porta rifiuti delle strade pubbliche e delle aree pubbliche a verde attrezzato;
- h) il lavaggio e la disinfezione dei contenitori stradali utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani;

- i) il conferimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati agli impianti autorizzati all'esercizio dei processi previsti dalla vigente normativa;
 - j) la gestione degli Ecocentri comunali;
 - k) la pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale all'atto del loro conferimento agli impianti di destino.
3. Il Gestore, nell'ambito dei servizi/attività di cui al comma 1, in particolare deve:
- a) assicurare gli standard qualitativi e quantitativi minimi previsti per il servizio con riferimento alla raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani (raccolta indifferenziata e differenziata) e alla nettezza urbana;
 - b) gestire, in zone territorialmente omogenee, la raccolta differenziata della frazione di rifiuto costituito da "residuo secco non riciclabile", delle frazioni vetro, plastica, metalli leggeri, carta e cartone, oltre che della frazione di "rifiuto organico";
 - c) gestire sistemi innovativi di raccolta differenziata in tutto il territorio comunale, compatibilmente con le indicazioni dell'Autorità di bacino, al fine di ridurre in maniera significativa la quantità di rifiuti da avviare ai processi di lavorazione, separazione e/o smaltimento ed incrementare la relativa percentuale di raccolta differenziata;
 - d) individuare la collocazione di piazzole o aree ecologiche, nonché la dislocazione dei cassonetti e contenitori stradali in base ad attività ricognitiva ed a giustificato piano dei servizi.

Art. 6 - Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:
- a) l'emissione, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06, di ordinanze contingibili ed urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o/e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
 - b) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
 - 1. depurazione di acque di scarico urbane;
 - 2. impianti comunali di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - 3. attività propria del Comune;
 - c) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale, ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
 - d) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
 - e) la progettazione e la costruzione degli Ecocentri comunali, che potrebbero eventualmente essere affidate al Gestore, la loro concessione in uso allo stesso Gestore e lo svolgimento delle pratiche autorizzative di competenza;

- f) la fornitura e il posizionamento di cestini porta-rifiuti stradali sul territorio comunale;
- g) la costruzione, che potrà anche essere affidata al Gestore, di isole ecologiche a scomparsa o altre tipologie di manufatti per la realizzazione di piazzole idonee al posizionamento di contenitori stradali per la raccolta differenziata.

TITOLO II- GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I - Principi generali

Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Le attività di gestione sono definite nell'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
 - c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
4. Il Gestore, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente Regolamento e del metodo di gestione stabilito nel Regolamento medesimo, determina le modalità dell'organizzazione dei vari servizi di gestione dei rifiuti urbani.
5. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse: essa pertanto viene effettuata nell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse e la zona turistica montana, tenuto conto delle necessarie diversificazioni metodologiche che si rendessero necessarie in considerazione delle diverse caratteristiche del territorio e delle utenze servite.
6. Il Gestore per l'organizzazione dei servizi predispone idonea cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.

7. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono consentire la tenuta prevista per norma in funzione delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti trasportati.

Art. 8 - La raccolta differenziata

1. L'attuazione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 7.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio del comune mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema "domiciliare" o stradale o tramite centri di raccolta differenziata (Ecocentri) per le frazioni specificatamente indicate negli articoli successivi. L'attuazione dei vari sistemi può avvenire gradualmente per fasi successive e interessare specifiche e prestabilite aree del comune in base a criteri di efficacia ed efficienza.

3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.

4. Il Gestore, d'intesa con il Comune, stabilisce:

- a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni di rifiuto da raccogliere;
- b) le modalità e la frequenza di raccolta in relazione alle varie frazioni di rifiuto;
- c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori o altre dotazioni a tipologia particolare;
- d) il momento a decorrere dal quale sarà attuato un cambio nel sistema di raccolta, previa un'ampia campagna informativa agli utenti.

5. Per agevolare la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti urbani, per esigenze di pubblica utilità e previo consenso del proprietario o conduttore, possono essere collocati a cura del Gestore contenitori all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

6. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 9 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Gestore cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini.

3. Il Gestore, se necessario e di concerto con il Comune, rende accessibile alle utenze l'Ecocalendario nel quale vengono riportati i giorni di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto.

Art. 10 - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora rientrino nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo.

2. La gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani avviati al recupero viene esercitata dal Gestore senza diritto di privativa di cui all'art. 198, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006.

3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico numero identificativo (Codici Europei dei Rifiuti - C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato:

CATEGORIA	
SOTTOCATEGORIA	
CODICE CER	DESCRIZIONE
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili, polpa, carta e cartone
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile
04 02	Rifiuti dell'industria tessile
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 15	Rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate

08	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa.
08 03	Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa
08 03 18	Toner per stampa esauriti , diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
09	Rifiuti dell'industria fotografica
09 01	Rifiuti dell'industria fotografica
09 01 07	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	Macchine fotografiche monouso senza batterie
15	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01	Imballaggi
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché della potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20	Rifiuti urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

4. L'elenco di cui al precedente comma 3 potrà essere aggiornato dal Comune, anche su proposta del Gestore.

5. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 nella quantità complessiva corrispondente alla capacità volumetrica dei contenitori assegnati, con riferimento alla tipologia di utenza ed alla programmata frequenza di raccolta stabilita dall'Ecocalendario.

6. I limiti quantitativi di cui al comma precedente non sono applicabili alle seguenti tipologie di rifiuto, compatibilmente con la capacità operativa del Gestore da verificarsi a cura dell'utenza per conferimenti quantitativamente rilevanti:

- a) imballaggi in cartone, plastica rigida e molle, vetro, metallo e legno;
- b) carta in fogli, riviste, libri, giornali, ecc.;
- c) scarti vegetali: erba di sfalci, ramaglie di potatura, fiori, ecc.

7. Per le nuove attività la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti deve essere dichiarata al momento dell'attivazione dell'utenza con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno solare superino la quantità dichiarata, i rifiuti oltre la soglia quantitativa sono classificati speciali ai sensi dell'art. 4, comma 3 e devono essere gestiti come indicato all'art. 188 del D.Lgs. 152/2006. Previa stipula di apposita convenzione tra Comune ed utenza, il Gestore potrà altresì fornire all'utenza medesima un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento e/o al recupero.

8. Le attività esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento devono presentare dichiarazione della qualità e della quantità dei rifiuti prodotti entro un termine fissato dal Gestore, secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R.445/2000; successivamente il Gestore valuterà la dichiarazione presentata per l'emissione dell'eventuale provvedimento di assimilazione. In tale provvedimento saranno fissate le quantità ammesse, le modalità di esecuzione del servizio e la sua decorrenza. Nel caso in cui i rifiuti dichiarati superino la quantità ammessa, i rifiuti oltre la soglia quantitativa sono classificati speciali ai sensi dell'art. 4, comma 3 e devono essere gestiti come indicato all'art. 188 del D.Lgs. 152/2006, fatta salva l'attivazione della convenzione descritta al precedente comma 7. Nel periodo transitorio, compreso fra l'entrata in vigore del presente Regolamento e il rilascio dell'eventuale provvedimento di assimilazione, l'esecuzione del servizio sostituisce il provvedimento stesso.

9. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dagli articoli 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

10. I rifiuti speciali prodotti da manifestazioni e spettacoli viaggianti che rientrano tra quelli compresi nell'elenco di cui al precedente comma 3 si considerano sempre assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 11 - Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento;
 - d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
 - e) i rifiuti provenienti da indumenti monouso;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni.
2. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possono essere assimilati solo previo procedimento di sterilizzazione secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 15/07/2003, n. 254.

Art. 12 - Individuazione dei rifiuti urbani cimiteriali

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) fiori secchi;
 - b) corone;
 - c) carta;
 - d) ceri e lumini;
 - e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f) materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali;
 - g) materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono costituiti da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).

4. Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

CAPO II - GESTIONE OPERATIVA

Art. 13 - Tipologia delle dotazioni destinate alla raccolta dei rifiuti urbani

1. Le dotazioni destinate alla raccolta dei rifiuti urbani sono le seguenti:
 - a) contenitori di capacità da 50 a 3.750 litri forniti alle singole utenze per la raccolta del residuo secco non riciclabile (colore grigio);
 - b) bidoni di capacità da 10 a 120 litri per la raccolta del rifiuto umido organico (colore marrone);
 - c) cestello forato ("sottolavello") da 7 litri per contenere il sacchetto in materiale compostabile per una corretta raccolta del rifiuto umido-organico domestico prima della sua introduzione nel bidone marrone di cui alla precedente lettera b);
 - d) cassonetti multi-utenza da 1.700 a 3.750 di colore grigio litri posizionati sul territorio comunale, dotati di calotta ad apertura autorizzata, per la raccolta del residuo secco non riciclabile;
 - e) chiavi magnetiche individuali fornite alle singole utenze per l'apertura dei cassonetti a calotta;
 - f) contenitori stradali da 1.700 a 3.750 litri per il conferimento differenziato della carta e del cartone (colore giallo) e del "multi-materiale" costituito da vetro, plastica e lattine (colore verde);
 - g) bidoni da 120-240 litri di colore verde o azzurro per la raccolta differenziata "domiciliare" del "multi-materiale" costituito da vetro, plastica e lattine prodotto da alcune particolari tipologie di utenza;
 - h) contenitori stradali, appositamente contrassegnati, per la raccolta differenziata delle pile usate e dei farmaci scaduti;
 - i) cestini stradali gettacarte di varie dimensioni per la raccolta stradale a mano.
2. Tutte le dotazioni individuali sono fornite all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenute secondo le regole "del buon padre di famiglia". In particolare non devono essere manomesse e/o imbrattate con adesivi o scritte.
3. Nel caso in cui le dotazioni assegnate individualmente agli utenti (contenitori o chiavi magnetiche) vengano rotte, smarrite o risultino non più funzionali all'uso per negligenza o incuria da parte dell'utente, il Gestore provvederà alla loro sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza, con specifico addebito indicato dal Gestore sulla base del relativo costo.

4. Non sarà effettuato il servizio con dotazioni di proprietà dell'utenza o diverse da quelle assegnate, salvo espressa deroga da parte del Gestore.

5. Nel caso di furto, rottura o smarrimento l'utente deve fornire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Il Gestore provvede alla consegna della nuova dotazione.

6. I contenitori individuali consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza. Devono essere esposti al limite della proprietà privata, solamente quando sono pieni, per lo svuotamento e successivamente ritirati a cura dell'utente.

7. Le dotazioni individuali (bidoni, contenitori e chiavi magnetiche) al momento della cessazione dell'utenza devono essere riconsegnate, a cura dell'utente, al Gestore. In caso di mancata restituzione, anche per furto o smarrimento, o di consegna delle dotazioni in stato di non funzionamento per evidente effetto di negligenza o incuria da parte dell'utente, il Gestore provvederà ad addebitargli il costo della dotazione danneggiata o non riconsegnata.

8. Su richiesta dell'utenza possono essere assegnate chiavi magnetiche aggiuntive dietro pagamento di una cauzione stabilita dal Gestore.

9. Le dotazioni individuali sono fornite all'utenza, con modalità stabilite dal Gestore, all'atto dell'attivazione di una nuova utenza o di una modifica al metodo di raccolta o di una richiesta da parte dell'utenza di modifica delle modalità di raccolta, accettata dal Gestore. E' fatto obbligo agli utenti di ritirare tempestivamente le dotazioni individuali previste, e di utilizzarle esclusivamente per il conferimento dei rifiuti urbani per il quale sono state assegnate.

Art. 14 - Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori

1. Per le raccolte istituite mediante contenitori gli standard minimi da osservare sono i seguenti:

DESCRIZIONE RIFIUTO	VOLUME CONTENITORE	FREQUENZA RACCOLTA
Vetro, Plastica e Lattine (VPL) o multileggero	Contenitore stradale da 3.000 litri	1 o 2 volte a settimana secondo necessità della zona
Carta e Cartone	Contenitore stradale da 3.000 litri	1 o 2 volte a settimana secondo necessità della zona
	Domiciliare uffici diversi – presa manuale	1 volta ogni 15 giorni (bisettimanale)
Residuo secco non riciclabile	Contenitori di capacità da 50 a 3.750	1 volta ogni 15 giorni (bisettimanale)
	Calotta da 20 litri applicata su cassonetto multi-utenza ad apertura autorizzata con chiave magnetica	Secondo necessità di servizio

Rifiuto umido organico	Bidone multiutenza da 100 a 120 litri	1 o 2 volte a settimana
Verde e ramaglie	Domiciliare su chiamata a pagamento	Quindicinale o settimanale a seconda delle richieste
Rifiuti ingombranti	Domiciliare su chiamata a pagamento	Quindicinale o settimanale a seconda delle richieste

2. Il volume dei contenitori in qualsiasi caso sarà dimensionato in funzione del servizio da rendere alle utenze in base ai criteri stabiliti dal Gestore.

3. Nel caso in cui il contenitore sia collocato su area accessibile al pubblico, il Gestore può disporre l'utilizzo di un contenitore munito di chiusura apribile con apposito dispositivo.

Art. 15 - Raccolta differenziata "domiciliare"

1. All'attivazione del servizio domiciliare, il territorio comunale viene suddiviso in diverse zone operative con modalità e frequenza di raccolta diverse a seconda delle esigenze e della conformazione del territorio stesso, stabilite e rese note all'utenza da parte del Gestore.

2. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.

3. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti; il rifiuto non va mai depositato sul suolo.

4. La raccolta differenziata domiciliare viene effettuata con servizio ordinario per le utenze e le frazioni di rifiuto per le quali tale modalità è prevista dal presente Regolamento.

5. Salva espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati in maniera tale da non consentire l'agevole uscita degli stessi all'atto dello svuotamento; tale comportamento è considerato un conferimento di rifiuti non conforme.

6. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata domiciliare, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il Gestore predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione, compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta e da applicare sulla superficie dei contenitori utilizzati dall'utenza o da consegnare direttamente all'utente.

Art. 16 - Esposizione dei contenitori

1. Quando è prevista la modalità di raccolta domiciliare, il servizio viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze riportate nell'apposito Ecalendario.

2. I contenitori devono essere esposti la sera prima del giorno di raccolta indicato nell'Ecocalendario o al più tardi il giorno successivo entro l'orario di inizio del servizio di raccolta reso noto alle utenze dal Gestore, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.

3. I contenitori devono essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal Gestore.

4. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

5. I contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere quanto prima riportati dall'utente entro il confine di proprietà.

6. Il servizio è garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico. Il Gestore accede su aree e/o strade private solo previo consenso dei proprietari o degli aventi diritto: in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

7. Qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nell'esposizione dei contenitori, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15, comma 6.

Art. 17 - Lavaggio dei contenitori

1. Il lavaggio dei contenitori assegnati alle singole utenze, anche condominiali, deve essere eseguito a cura delle medesime.

Art. 18 - Raccolta del residuo secco non riciclabile

1. Il residuo secco non riciclabile è costituito dai rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), punto 3). Il residuo secco non riciclabile non deve essere miscelato con i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- b) rifiuti speciali;
- c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
- d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.

2. La raccolta del residuo secco non riciclabile può essere effettuata con le seguenti diverse modalità, a seconda della zona o di particolari esigenze del servizio o dell'utenza accertate ed approvate dal Gestore:

- a) conferimento con modalità domiciliare mediante utilizzo di contenitori o bidoncini individuali, della quale si espongono i dettagli nei successivi commi da 3 a 7;
- b) conferimento con utilizzo di cassonetti multi-utenza dotati di "calotta" ad apertura autorizzata da chiave magnetica, per cui si rinvia al successivo comma 8;
- c) conferimento per mezzo di sacchi in polietilene per utenze che dichiarino particolari esigenze, accertate dal Gestore, che non consentano l'impiego di contenitori individuali o l'utilizzo di contenitori multi-utenza a calotta, per cui si rinvia al successivo comma 9;

3. Per le utenze per le quali è prevista la raccolta del residuo secco non riciclabile con la modalità domiciliare, il servizio viene svolto come segue:

- a) la raccolta viene effettuata mediante cassonetti o bidoni di colore verde assegnati ed approvati per capacità volumetrica dal Gestore;
- b) il cassonetto (o il bidone) sarà dotato di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che consenta al Gestore di rilevare i dati inerenti alle quantità di rifiuto conferito (ad. es. numero di svuotamenti), nonché al codice utenza, alla giornata di esecuzione del servizio, ecc.;
- c) la raccolta viene effettuata con la periodicità prevista dall'Ecocalendario;
- d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti semi-trasparenti o normali sacchetti in polietilene o anche sacchetti in polietilene usati per la spesa ("shoppers");
- e) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- f) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
- g) i contenitori vengono lavati a cura dell'utenza.

4. Qualora il contenitore risulti pieno e con coperchio aperto il servizio verrà effettuato conteggiando tanti svuotamenti aggiuntivi quanti saranno necessari a completare il conferimento dell'utenza, fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 51, comma 1, lettera b), del presente Regolamento.

5. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra. Nel caso in cui si provveda comunque alla rimozione del materiale depositato a terra e ne sia accertata la responsabilità, verranno conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti saranno necessari per garantire la pulizia; inoltre l'utente sarà passibile di sanzione ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per la rimozione dei rifiuti conferiti in modo non conforme.

6. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il residuo secco non riciclabile.

7. Qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nel conferimento del residuo secco non riciclabile, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15, comma 6, del presente Regolamento.

8. Alle utenze per le quali è prevista la modalità di conferimento del residuo secco non riciclabile in cassonetti "a calotta" viene richiesto di operare come segue:

- a) Utilizzare preferibilmente i sacchetti verdi da 20 litri distribuiti gratuitamente dal Gestore presso l'Ecosportello e gli altri punti indicati dal Gestore, in modo da assicurare un corretto funzionamento della calotta;
- b) prima del conferimento nel cassonetto a calotta, comprimere il sacchetto e chiuderlo accuratamente accertandosi che non presenti rotture o forature;
- c) recarsi presso un qualsiasi cassonetto a calotta posizionato sul territorio comunale e azionare l'apertura della calotta tramite la chiave magnetica individuale, che consente il conferimento nel cassonetto e la registrazione dell'operazione, seguendo scrupolosamente le istruzioni esposte all'esterno del cassonetto;
- d) in caso di mancata apertura della calotta per guasti o inceppamenti, recarsi presso un qualsiasi altro cassonetto a calotta, evitando tassativamente di lasciare rifiuti a terra o sul coperchio del contenitore, e segnalare il guasto al Gestore con apposita modalità indicata sul cassonetto stesso.

9. Alle utenze per le quali è prevista la modalità di conferimento del residuo secco non riciclabile per mezzo di sacchi in polietilene viene richiesto di operare come segue:

- a) ritirare preventivamente presso il Gestore il dispositivo di rilevazione dei conferimenti a seguito di presentazione di apposita dichiarazione per ottenere l'autorizzazione al conferimento con questa modalità;
- b) utilizzare sacchi in polietilene approvati dal Gestore;
- c) consegnare i sacchi ben chiusi direttamente al Gestore al momento del passaggio dell'operatore presso l'utenza, previsto dall'Ecocalendario, con contestuale esibizione del dispositivo di identificazione dell'utenza per la rilevazione del conferimento;
- d) evitare tassativamente l'esposizione di sacchi all'esterno della proprietà anche se nel giorno di raccolta previsto dall'Ecocalendario.

Art. 19 - Raccolta del rifiuto umido organico

1. Il rifiuto umido organico è costituito dai rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), punto 1).
2. Il servizio di raccolta del rifiuto umido organico viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori mono-utenza o multi-utenza di colore marrone;
 - b) la raccolta viene effettuata con la periodicità indicata nell'Ecocalendario o altrimenti resa nota all'utenza;
 - c) il materiale deve essere introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti in materiale biodegradabile;
 - d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Non viene assicurato il servizio per il rifiuto eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nel conferimento del rifiuto organico, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15, comma 6, del presente Regolamento.
6. Nel caso in cui la modalità domiciliare del rifiuto umido organico non risulti praticabile o attuata vengono posizionati a bordo strada contenitori multi-utenza a disposizione delle utenze della zona, alle quali conseguentemente non viene consegnato un bidone individuale. In tali casi, solo queste utenze potranno conferire il rifiuto umido-organico nei contenitori multi-utenza in qualsiasi giorno ed a qualsiasi ora, attenendosi a quanto indicato ai precedenti commi 2, lett. c) e d), 3 e 4.

Art. 20 - Raccolta dei rifiuti vegetali

1. I rifiuti vegetali sono costituiti dai rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), punto 4), del presente Regolamento.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) conferimento, a cura degli utenti, all'Ecocentro con le modalità determinate al Titolo III del presente Regolamento;
 - b) utilizzo, ove attivato dal Gestore, di appositi punti di conferimento;
 - c) utilizzo del servizio a domicilio a pagamento descritto al successivo comma 5.
3. I rifiuti vegetali devono essere conferiti in modo tale da ridurre la volumetria.

4. Non viene accettato il conferimento o assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme.

5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti vegetali su chiamata sono le seguenti:

- a) il servizio viene addebitato direttamente all'utente applicando le tariffe determinate dal Gestore;
- b) ciascun utente può conferire per ogni servizio un quantitativo massimo di rifiuto vegetale stabilito dal Gestore.
- c) l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta al Gestore del servizio, la quantità di rifiuti da prelevare e non sono ammesse integrazioni;
- d) il giorno previsto per la raccolta, il rifiuto dovrà essere posto dagli utenti all'esterno della proprietà, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art. 21 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro plastica lattine (VPL)

1. Il rifiuto secco riciclabile costituito da vetro plastica e lattine di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), punto 2), comprende i seguenti rifiuti:

- a) bottiglie e contenitori in vetro (dai vasetti in vetro devono essere svitati tappi e coperchi) e plastica vuoti e puliti;
- b) imballaggi e contenitori in metalli ferrosi e non ferrosi vuotati e puliti che non abbiano contenuto vernici o altri prodotti pericolosi (ad esempio contenitori di bibite, tonno, pelati, olio, olive, burro, vaschette rigide e semirigide di frutta, gelato, yogurt, dessert, vaschette e fogli di alluminio – carta stagnola – vaschette per forno e freezer, imballaggi in plastica molle e in polistirolo, ecc.);
- c) contenitori dei materiali sopra indicati etichettati con simboli tossico ed infiammabile che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e puliti (ad esempio contenitori di bagno schiuma, bombolette spray per igiene della casa/persona, detersivi, shampoo, taniche di piccole dimensioni, tubetti dentifricio, maionese, lucido da scarpe, ecc.);
- d) altri rifiuti in plastica o metallo, diversi dagli imballaggi, che in base alla vigente normativa sono ad essi equiparati, quali ad esempio piatti e bicchieri monouso in plastica, grucce appendiabiti in plastica o metallo.

2. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro plastica e lattine viene normalmente svolto con le seguenti modalità:

- a) i rifiuti devono essere introdotti negli appositi contenitori verdi dislocati sul territorio comunale;
- b) non devono essere abbandonati a terra o sopra i contenitori sacchetti o altri contenitori di rifiuti, nemmeno nel caso di rifiuti eccedenti la capacità del contenitore;

- c) i rifiuti devono essere introdotti previa opportuna pulizia onde evitare l'imbrattamento del contenitore e assicurare la qualità del rifiuto da recuperare;
- d) deve essere introdotto il materiale sciolto evitando il conferimento diretto di borse o altri involucri contenenti rifiuti.

3. Per alcune tipologie di utenza, individuate dal Gestore al fine di migliorare il servizio, la raccolta viene effettuata con il metodo domiciliare secondo le seguenti modalità:

- a) dotazione per ogni singola utenza di bidoni di colore verde da tenere all'interno della proprietà privata;
- b) esposizione del bidone, a bordo strada al limite della proprietà privata, da parte dell'utenza nel rispetto delle modalità e del calendario di raccolta stabiliti dal Gestore;
- c) non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra;
- d) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori;
- e) qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nel conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro plastica e lattine, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui al precedente art. 15, commi 6, fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 51, comma 1, lettera b), del presente Regolamento.

4. Il Gestore, con il consenso del Comune, potrà sperimentare e mettere a regime modalità di raccolta del rifiuto costituito da vetro, plastica e lattine diverse da quelle descritte ai commi precedenti, al fine di migliorare il servizio di raccolta differenziata e di assicurarne una più agevole fruibilità per l'utenza. A titolo esemplificativo, potranno essere posizionati bidoni multi-utenza da utilizzare in piccoli agglomerati abitativi dislocati lontano dai centri delle frazioni o dei quartieri, nei quali non risulta praticabile o economicamente vantaggiosa la raccolta con le normali modalità.

Art. 22 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone

1. Il rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone è definito all'art. 4, comma 2, lettera a), punto 2), del presente Regolamento.

2. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartoncino o piccole quantità di cartone viene svolto con le seguenti modalità:

- a) i rifiuti devono essere introdotti negli appositi contenitori gialli dislocati sul territorio comunale;
- b) non devono essere abbandonati a terra o sopra le campane sacchetti o altri contenitori di rifiuti, nemmeno nel caso di materiale eccedente la potenzialità del contenitore;
- c) deve essere introdotto solo il rifiuto pulito onde evitare l'imbrattamento del contenitore e assicurare la qualità del rifiuto da recuperare;

- d) il rifiuto deve essere introdotto sfuso o in buste di carta. E' fatto divieto di introdurre borse di plastica o altri involucri contenenti rifiuti;
- e) deve essere ridotto il più possibile il volume del rifiuto introdotto previa riduzione in piccoli pezzi degli imballaggi voluminosi e pressatura degli stessi al fine di ottimizzare lo spazio all'interno del contenitore.

3. Gli uffici pubblici e privati che producano rilevanti quantità di rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone possono concordare con il Gestore una modalità di raccolta domiciliare di tale rifiuto, con frequenza di servizio individuata dal Gestore medesimo e comunicata alle utenze interessate.

4. Le utenze domestiche che occasionalmente producono consistenti quantitativi di rifiuto secco riciclabile costituito da imballaggi di cartone devono conferire tale rifiuto presso l'Ecocentro.

5. Per le utenze non domestiche produttrici di consistenti quantitativi di rifiuto secco riciclabile costituito da imballaggi in cartone il servizio, previo accordo con il Gestore, viene svolto con raccolta domiciliare con le modalità e la frequenza di servizio individuate dal Gestore medesimo e comunicate alle utenze interessate.

6. Il Gestore, con il consenso del Comune, potrà sperimentare e mettere a regime modalità di raccolta del rifiuto costituito da carta e cartone diverse da quelle descritte ai commi precedenti, al fine di migliorare il servizio di raccolta differenziata ed assicurarne una più agevole fruibilità per l'utenza. A titolo esemplificativo, potranno essere posizionati bidoni multi-utenza da utilizzare in piccoli agglomerati abitativi dislocati lontano dai centri delle frazioni o dei quartieri, nei quali non risulta praticabile o economicamente vantaggiosa la raccolta con le normali modalità.

Art. 23 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da plastica molle e polistirolo

1. Il rifiuto secco riciclabile costituito da imballaggi in polietilene (plastica molle) e polistirolo prodotto dalle utenze domestiche può essere conferito all'Ecocentro in sacchi di polietilene trasparenti.

-

2. Per le utenze non domestiche produttrici di consistenti quantitativi di rifiuto secco riciclabile costituito da imballaggi in polietilene (plastica molle) e polistirolo il servizio, previo accordo con il Gestore, viene svolto con raccolta domiciliare con le modalità e la frequenza di servizio individuate dal Gestore e comunicate alle utenze interessate.

Art. 24 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), punto 5) del presente Regolamento costituiti da pile e batterie comprendono:

- a) pile a bottone;
- b) pile stilo;
- c) batterie per attrezzature elettroniche.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti sul territorio comunale o presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso l'Ecocentro;
- b) l'utente deve riporre il rifiuto potenzialmente pericoloso all'interno dell'apposito contenitore riportante la dicitura "Raccolta pile usate";
- c) non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati all'Ecocentro con le modalità indicate al Titolo III del presente Regolamento.

3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Gestore.

4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.

5. I contenitori devono essere svuotati dal Gestore con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 25 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), punto 5), del presente Regolamento comprendono:

- a) farmaci;
- b) fiale per iniezioni inutilizzate;
- c) disinfettanti.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti sul territorio comunale o presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o presso i quali vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso il Centro Raccolta Differenziata (Ecocentro);
- b) deve essere introdotto il rifiuto mentre l'imballaggio pulito deve essere conferito in modo differenziato secondo le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento;
- c) l'utente deve riporre il rifiuto all'interno dell'apposito contenitore riportante la dicitura "Raccolta farmaci scaduti".

3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Gestore.

4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.

5. I contenitori devono essere svuotati dal Gestore con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 26 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), punto 5), del presente Regolamento comprendono:

- a) contenitori etichettati come tossici ed infiammabili contenenti il prodotto;
- b) contenitori per vernici;
- c) lampade a scarica;
- d) olii esausti minerali;
- e) olii esausti vegetali;
- f) accumulatori per auto.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituita da materiali di impiego domestico viene svolto mediante conferimento all'Ecocentro con le modalità indicate al Titolo III del presente Regolamento.

Art. 27 - Raccolta dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), punto 6), del presente Regolamento sono costituiti da:

- a) rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente Regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze;
- b) beni durevoli;
- c) mobilio;
- d) sanitari;
- e) elettrodomestici in genere.

2. I beni durevoli costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche prodotti dalle utenze non domestiche non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico.

3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:

- a) mediante raccolta domiciliare, su richiesta al Gestore, previo pagamento delle spese del solo servizio di presa e trasporto;
- b) mediante conferimento gratuito da parte dell'utenza presso l'Ecocentro.

4. I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria) che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 3.

5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:

- a) il servizio è effettuato solo per le utenze domestiche;
- b) il servizio è pagato dall'utente a seguito di specifica voce di addebito;
- c) ciascun utente può conferire il quantitativo massimo stabilito dal Gestore;
- d) l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al Gestore, il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni;
- e) il giorno previsto per la raccolta, il rifiuto dovrà essere posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art. 28 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera a), cioè provenienti da ordinaria attività cimiteriale, devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero con le modalità di cui al Titolo II, Capo II del presente Regolamento.

2. I rifiuti cimiteriali di cui al precedente art. 12, comma 1, lettere b) e c), cioè provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, a causa delle caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni.

3. Le operazioni preliminari all'invio agli impianti di discarica autorizzati dei rifiuti di cui al comma 2 sono le seguenti:

- a) dopo la fase di esumazione, il rifiuto deve essere trattato con idoneo prodotto (a base di formaldeide); tale operazione deve essere eseguita su apposito contenitore fornito dal Gestore;
- b) successivamente tale rifiuto, accompagnato dai documenti di trasporto previsti dalla vigente normativa, viene avviato ad impianto di smaltimento.

Art. 29 - Autotrattamento domestico del rifiuto umido organico e del rifiuto vegetale

1. Il corretto autotrattamento domestico del rifiuto umido organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto umido organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza.
3. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stessa.
4. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa deve essere attuato:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico e rifiuto vegetale);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria.
5. La pratica del compostaggio domestico, ai fini della riduzione della tariffa, potrà avvenire solo se gli utenti saranno in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.
6. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
7. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti accorgimenti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
7. Il compostaggio del rifiuto organico e del rifiuto vegetale dovrà avvenire secondo le norme approvate dall'Osservatorio Regionale sul compostaggio dell'A.R.PA.V. come recepite nelle Regole per il Compostaggio Domestico di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

9. La dichiarazione di autotrattamento del rifiuto organico e/o del rifiuto vegetale ai fini dell'organizzazione del servizio e dell'eventuale riduzione della tariffa deve essere effettuata dall'utente presentando all'Ecosportello l'apposito modulo approvato dal Gestore.

10. Gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire le attrezzature eventualmente già assegnate per la raccolta della frazione della quale chiedono la riduzione.

Art. 30 - Regole per il conferimento dei rifiuti urbani

1. I rifiuti vanno conferiti al servizio di raccolta previa idonea separazione per tipologia merceologica e secondo i raggruppamenti merceologici previsti dal presente Regolamento (es. vetro, plastica e lattine oppure carta e cartone, ecc.).

2. I rifiuti vanno conferiti cercando di ridurre preventivamente il volume mediante pressione, schiacciamento, nodo, ecc., a seconda della tipologia di materiale.

3. I rifiuti riciclabili vanno conferiti il più possibile puliti, cioè liberati da sostanze estranee agli stessi (es. terra, erba, residui alimentari, unto, ecc. nel caso di rifiuti diversi dall'umido organico); i contenitori per alimenti devono essere completamente vuoti e preferibilmente sciacquati.

Art. 31 - Raccolta degli indumenti usati

1. Il servizio di raccolta degli indumenti usati può essere svolto da soggetti che nel territorio comunale svolgono attività benefiche a scopi umanitari, per mezzo di appositi contenitori stradali riportanti la dicitura "Raccolta indumenti usati".

CAPO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 32 - Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), del presente Regolamento provenienti da pulizia del territorio e giacenti su area pubblica o ad uso pubblico vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite il Gestore.

2. Nel caso di abbandono sul territorio di rifiuti diversi da quelli indicati al precedente comma 1 il Comune provvede all'individuazione del responsabile e ad emettere nei confronti dello stesso ordinanza di rimozione e di pulizia dei luoghi. In caso di mancata tempestiva individuazione del responsabile da parte del Comune, Il Gestore, previo

benessere del Comune stesso, provvede alla rimozione e pulizia dei luoghi limitatamente alle aree di competenza.

3. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi, canali e corsi d'acqua, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 33 - Spazzamento stradale

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.

2. Le aree sottoposte al servizio di spazzamento sono individuate dal Comune previo accordo con il Gestore che definisce lo standard di servizio.

3. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.

4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.

6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.

7. Il Comune, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, può richiedere al Gestore lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in altri periodi dell'anno non programmati: tali servizi saranno fatturati al Comune, ai costi che saranno concordati, salvo la pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni gestite o patrocinate dal Comune, per le quali il servizio sarà prestato gratuitamente e senza oneri per il Comune medesimo. In alternativa il Comune può provvedere direttamente allo svolgimento dei suindicati servizi supplementari mediante l'uso di mezzi e personale propri.

Art. 34 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche e ad uso pubblico, possono essere installati, a cura del Comune, cestini gettacarte stradali per rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti e contenitori per il conferimento degli escrementi di animali domestici ("dog toilets").

2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal Gestore previo accordo con il Comune.

3. Il Comune comunica al Gestore la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo affinché provveda alla programmazione del servizio.

4. I cestini stradali vengono svuotati dal Gestore secondo la periodicità necessaria.

5. Il Gestore, su richiesta del Comune, comunica lo stato di conservazione dei cestini stradali. Potrà altresì essere effettuata dal Gestore la manutenzione dei cestini stessi su richiesta e a carico del Comune.

6. Il Gestore, in accordo con il Comune, potrà mettere in opera cestini stradali definendone la tipologia e uno standard proporzionale al numero dei residenti.

Art. 35 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e consegnandolo separatamente per le diverse frazioni all'incaricato della raccolta con le modalità dallo stesso impartite.

2. Il servizio di cui al comma 1 del presente articolo viene concordato con il Comune.

Art. 36 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Gestore.

2. I rifiuti provenienti dalle aree occupate da esercizi pubblici devono essere raccolti e conferiti a cura dei gestori con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree occupate da esercizi pubblici spingendoli al di fuori delle aree in uso: all'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 37 - Manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
2. Il servizio viene espletato con le modalità individuate al Titolo II Capo II del presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
3. Gli organizzatori di manifestazioni e i gestori di spettacoli viaggianti hanno l'obbligo di presentare presso l'Ecosportello la comunicazione di attivazione e di avvalersi del Gestore per la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito di tali eventi che siano ricompresi nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 10 del presente Regolamento. Il Comune informa tempestivamente il Gestore sulle autorizzazioni concesse, sulle modalità di svolgimento delle stesse e sui nominativi dei responsabili organizzativi delle manifestazioni.
4. Il Gestore potrà attivare servizi sperimentali al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti prodotti dalle manifestazioni.
5. Il Comune, prima del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, provvede ad accertarsi che l'utenza di cui al presente articolo abbia ottemperato agli obblighi previsti ai fini dell'applicazione della tariffa per il servizio rifiuti. Sono escluse le manifestazioni gestite o patrocinate dal Comune.

Art. 38 - Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito a carico del Comune un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 39 - Pulizia delle aree private

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi proprietari, conduttori o amministratori.
2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dai terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati anche da terzi.

Art. 40 - Volantinaggio

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano, nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Urbana , al quale si fa espresso rinvio.
2. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 41 - Altri servizi di pulizia

1. Il Gestore, su conferimento di specifico incarico da parte del Comune e previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, può organizzare ulteriori servizi di igiene ambientale.

TITOLO III - CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ECOCENTRO)

Art. 42 - Definizione e funzioni

1. Il Centro Raccolta Differenziata (Ecocentro) è una struttura connessa e funzionale al sistema di raccolta differenziata ed è costituita da un'area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o assimilati agli urbani che non prevede l'installazione di impianti tecnologici o processi di trattamento dei rifiuti stessi.
2. L'Ecocentro è un'edificazione recintata e predisposta per la raccolta dei rifiuti, accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari.
3. La gestione dell'Ecocentro prevede la presenza costante, durante gli orari di apertura al pubblico, di personale addetto alla gestione del regolare funzionamento del centro e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.
4. La raccolta presso l'Ecocentro può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio nonché particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche qualitative.
5. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso l'Ecocentro, può essere utilizzato il servizio di raccolta domiciliare secondo le modalità descritte agli artt. 20 e 27 del presente Regolamento.

6. Gli orari di apertura e i servizi dell'Ecocentro sono stabiliti dal Gestore e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

7. L'ecocentro ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.

8. Le tipologie dei rifiuti raccolte presso l'Ecocentro sono indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso dei medesimi, quali:

RIFIUTO	CODICE CER	DESCRIZIONE	QUANTIA' MAX CONFERIBILE
Vetro	15 01 07	imballaggi in vetro	Nessun limite ***
	20 01 02	vetro	Nessun limite ***
Imballaggi in plastica	15 01 02	imballaggi in plastica	Nessun limite ***
Plastica diversa dagli imballaggi	20 01 39	plastica proveniente da rifiuti urbani	Nessun limite ***
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	imballaggi in materiali misti da raccolta differenziata multi materiale	Nessun limite ***
Metallo	15 01 04	imballaggi in metallo	Nessun limite ***
	20 01 40	metallo	Nessun limite ***
Sfalci e ramaglie	20 02 01	rifiuti biodegradabili (sfalci e ramaglie)	Nessun limite ***
	20 02 01	rifiuti biodegradabili (ramaglie)	Nessun limite ***
Inerti	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	2 mc all'anno
Carta e cartone	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	Nessun limite ***
	20 01 01	carta e cartone	Nessun limite ***
Rifiuti ingombranti	20 03 07	rifiuti ingombranti	10 colli al mese
Legno	15 01 03	imballaggi in legno	1 mc **
	20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	1 mc **
RAEE	20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	2 pezzi all'anno
	20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	5 pezzi al mese
	20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	2 pezzi all'anno
Pneumatici	16 01 03	pneumatici fuori uso	12 pezzi all'anno
Batterie per auto e accumulatori	20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	3 pezzi all'anno
Oli minerali esausti	20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	5 litri al mese
Oli e grassi commestibili	20 01 25	oli e grassi commestibili	5 litri al mese
Tubi fluorescenti, lampade alogene e a ioduri metallici	20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	10 pezzi al mese

Prodotti etichettati "T" e/o "F"	15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminati da tali sostanze	2 colli al mese
Gas in contenitori a pressione	16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose	1 collo al mese
	16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04*	1 collo al mese
Pesticidi	20 01 19*	pesticidi	1 litro al mese
Vernici, inchiostri	20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	2 colli a settimana
	20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	2 colli a settimana
Pile	20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie	10 pezzi al mese
	20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 pezzi al mese
Medicinali scaduti e inutilizzati	20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	1 collo al mese
	20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	1 collo al mese

* rifiuti pericolosi (art. 4, comma 4, del presente Regolamento).

** per quantitativi rilevanti (oltre il quantitativo max conferibile) è necessaria preventiva autorizzazione del Gestore del Servizio.

*** compatibilmente con le capacità ricettive dell'Ecocentro.

9. Le quantità massime ammesse per ciascun conferimento sono comunque condizionate alla verifica della capacità tecnica dell'impianto da parte del Gestore, e quindi rilevanti quantitativi, ancorché rientranti nei limiti sopra indicati, potranno non essere ammessi al conferimento da parte del personale addetto all'Ecocentro.

10. Il Gestore potrà richiedere al Comune di ampliare o modificare le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuate presso l'Ecocentro al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni.

Art. 43 - Compiti inerenti la guardiania dell'Ecocentro

1. Il Gestore svolge i seguenti compiti di guardiania dell'Ecocentro:

- a) il controllo dell'Ecocentro finalizzato al rispetto del presente Regolamento da parte del personale e degli utenti;
- b) il periodico svuotamento dei contenitori, al fine di assicurare la normale fruibilità degli stessi;
- c) la tenuta della documentazione amministrativa prevista dalle norme vigenti;
- d) la comunicazione al Comune degli eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari;
- e) il mantenimento della pulizia dell'Ecocentro;
- f) la fornitura di tutti mezzi e gli accorgimenti necessari per lo svolgimento del servizio atti a facilitare la fruizione da parte dell'utenza;
- g) quanto necessario per la gestione della struttura.

Art. 44 - Addetto al controllo

1. L'addetto al controllo dell'Ecocentro è incaricato di un pubblico servizio. L'addetto deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e svolge le seguenti mansioni:

- a) controllo dell'osservanza del presente Regolamento;
- b) inoltra delle richieste di svuotamento dei contenitori alla Direzione del Gestore;
- c) segnalazione di qualsiasi abuso alla Direzione del Gestore;
- d) manutenzione ordinaria e mantenimento della pulizia dell'Ecocentro;
- e) verifica, ove richiesto, della qualità e della quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente; qualora l'Ecocentro sia provvisto di idoneo sistema di pesatura dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie atte ad accertare la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti;
- f) compilazione del registro di scarico e annotazioni delle operazioni di ingresso degli utenti presso l'Ecocentro;
- g) compilazione dei registri di carico e scarico dove vengono annotate le manutenzioni del centro e la pulizia degli eventuali impianti di depurazione della acque di prima pioggia attivati presso l'Ecocentro.

2. In caso di emergenza l'addetto al controllo avviserà la Direzione del Gestore e potrà procedere alla chiusura dell'Ecocentro dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 45 - Accesso all'Ecocentro

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti presso l'Ecocentro è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura degli utenti in relazione al titolo di autorizzazione dell'Ecocentro.

2. Possono accedere all'Ecocentro esclusivamente gli utenti che dimostrino di possedere residenza o dimora nel territorio comunale all'atto del conferimento.

3. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti gli utenti provenienti da altri comuni.

4. Potranno essere ammessi all'Ecocentro i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio ove conferiti esclusivamente dai proprietari o conduttori dell'area di produzione, o raccolti dal Gestore.

Art. 46 - Apertura dell'Ecocentro

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore ed esposti all'ingresso dell'Ecocentro.

2. E' fatta salva la facoltà del Gestore di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma 1 con contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del centro stesso; tale facoltà è subordinata a situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato.

3. L'Ecocentro rimane chiuso al pubblico nei giorni festivi.

Art. 47 - Modalità di conferimento

1. L'utente che intende conferire rifiuti all'Ecocentro deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione o apposita tessera fornita dal Gestore per le utenze domestiche e tramite l'esibizione dell'autorizzazione in corso di validità per le utenze non domestiche; l'utente dovrà dichiarare inoltre la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti. L'addetto al controllo, qualora venga richiesto dal Gestore, registrerà su apposito quaderno i dati relativi ai soggetti verificati e ai rifiuti conferiti.

2. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, preventivamente separati per tipologia ammessa.

3. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve evitare l'imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico.

4. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

5. L'addetto al controllo, qualora il centro sia dotato di apposito sistema di pesatura dovrà accertare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da parte degli utenti comunicando i risultati al Gestore.

6. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti al precedente art. 42 o in difformità alle norme del presente Regolamento.

7. E' consentito l'accesso contemporaneo all'Ecocentro di un numero di utenti tale da permettere il controllo da parte dell'addetto al controllo.

Art. 48 - Reclami

1. Eventuali reclami da parte degli utenti devono essere rivolti al Gestore.

TITOLO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 49 - Divieti

1. Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Gestore;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto secco non riciclabile sciolto o in sacchetti non trasparenti qualora previsto;
- l) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto organico sciolto o in sacchetti in materiale non biodegradabile qualora previsto;
- m) il conferimento del rifiuto secco riciclabile mediante l'uso di sacchetti non conformi;
- n) la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali per i quali la combustione sia prevista da apposita norma o da specifica ordinanza, al fine dell'eliminazione di patologie fitosanitarie, o da autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti;
- o) il conferimento di rifiuti di ogni genere al di fuori dei contenitori o dei punti individuati sul territorio per la raccolta differenziata;
- p) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce di frutta o verdura, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi.
- q) l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- r) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- s) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;

- t) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- u) il conferimento di rifiuti da parte di qualsiasi soggetto che non abbia attiva, ai fini Tari, un'utenza nel territorio comunale;
- v) ogni comportamento contrario alle disposizioni del presente regolamento.

2. Presso l'Ecocentro sono vietati:

- a) l'abbandono di rifiuti all'esterno dei centri stessi;
- b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il conferimento di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- d) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- e) il conferimento di rifiuti da parte di qualsiasi soggetto che non abbia attiva, ai fini della tariffa rifiuti urbani, un'utenza nel territorio comunale;
- f) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- g) il danneggiamento delle strutture dell'Ecocentro;
- h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo dell'Ecocentro.

Art. 50 - Controlli

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, se delegato dal Comune, il Gestore attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento comunicando al Comune le violazioni amministrative previste dal Regolamento medesimo.

2. Qualora spettino al Gestore, i controlli sono effettuati da personale del Gestore anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, ove consentita; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, ha la qualifica di Pubblico Ufficiale nominato dal Comune con apposito decreto.

3. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 51 - Sanzioni

(Articolo modificato con Deliberazioni del C.C. nr. 13 del 12/04/2017 e nr. 63 del 21/12/2020).

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. 152/2006, dalla L.R. 3/2000 o da altre normative specifiche in materia, sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 con le sanzioni amministrative determinate ai sensi della L. 24/11/1981, n. 689 e del Regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti ed ordinanze del Sindaco e dei dirigenti.

L'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie di seguito elencate:

a) art. 49, comma 1, lettere b), k), e p) nonché comma 2 lettera d) da € 50,00 ad € 300,00;
b) art. 49, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), l), o), q), u), e v) nonché comma 2 lettere c) ed e) da € 75,00 € ad € 450,00

c) art. 49, comma 1, lettere i), j), n), r), s), e t) nonché comma 2 lettere a), b), f), g), e h) da € 100,00 € ad € 600,00;

è sempre ammesso il pagamento nella misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. qualora la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporti l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento ovvero la rimessa in pristino dei luoghi, detti obblighi, se le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento.

3. qualora il trasgressore non adempia a quanto indicato al precedente punto 2, il comune provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.

4. il Sindaco del comune di Limana è l'autorità competente a ricevere il rapporto, l'eventuale ricorso nonché ad emettere l'ordinanza per come stabilito dagli artt. 17 e 18 della legge 689/81 e s.m..

5. i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate in base alle accertate violazioni del presente regolamento, sono introitati nella tesoreria comunale del Comune di Limana.

6. è fatta salva ogni altra azione penale o civile che il Gestore, il comune ovvero altra persona interessata, potrà esercitare nei confronti dei responsabili delle infrazioni al presente regolamento.

7. al presente regolamento non si applica l'istituto della diffida amministrativa, così come contemplato dall'art. 2/bis della L.R. 10/77.

8. Qualora la medesima violazione sia irrogata al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della L. 689/1981.

9. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti ed il risarcimento per gli oneri sostenuti dal Gestore causati dai conferimenti difformi dalle norme del presente Regolamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 - Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di cambiamento del metodo di raccolta

1. Fino a quando non saranno attivati su tutto il territorio comunale i servizi di raccolta con rilevazione dei conferimenti individuali del residuo secco non riciclabile, così come individuati nel presente Regolamento, gli utenti delle zone già servite dal metodo a regime non potranno utilizzare cassonetti o contenitori posizionati in altre zone per il conferimento libero di tale frazione di rifiuto.

Art. 53 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali, regionali e locali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 54 - Disposizioni relative al trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore è finalizzato allo svolgimento del servizio oggetto del presente Regolamento nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 55 - Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero di atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 56 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente Regolamento; in particolare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23.07.2007 con la quale sono stati approvati il Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti e il regolamento di gestione dell'ecocentro comunale in loc. Baorche, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26.11.2007 con la quale sono stati definiti i criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2009 con la quale è stato modificato il regolamento di gestione dell'ecocentro comunale in loc. Baorche.

Art. 57 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° maggio 2016.

Allegato A) - Regole per il compostaggio domestico



DIRETTIVE TECNICHE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI ORGANICI

**Come costruire e gestire
una struttura di
compostaggio
per trasformare in casa
i rifiuti in humus**



PREMESSA

Le sostanze organiche di scarto (foglie, rami, spoglie di animali, ecc.), nei cicli naturali vengono degradate dai microrganismi che le trasformano in humus.

Il compostaggio ricrea le condizioni per tale processo, accelerandolo, e consente di ridurre notevolmente la quantità di rifiuti da smaltire, con un risparmio economico ed ambientale.

Queste sostanze organiche rappresentano infatti circa un terzo dei rifiuti urbani, e quindi recuperandole in proprio otteniamo i seguenti vantaggi:

- **dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti**, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo così i relativi costi;
- **ridurre i rischi di inquinamento** delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
- **garantire la fertilità del suolo**, soprattutto con l'apporto di sostanza organica (sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici); ciò significa avere la massima salute e vitalità dell'orto o del giardino, nonché dei fiori in vaso.

Perché la trasformazione degli scarti organici sia veloce ed efficace, c'è la necessità di una costante **presenza di ossigeno** durante l'intero processo; la buona ossigenazione è infatti la garanzia dell'assenza di processi di putrefazione, e dunque della assenza di cattivi odori.

Per ottenere un buon compost anche in ambiti molto ristretti, quali l'orto ed il giardino familiare, devono essere seguite alcune semplici regole di tipo pratico per avere il massimo risultato con il minimo sforzo.

LE SETTE REGOLE D'ORO DEL COMPOSTAGGIO

- 1) scegliere il luogo adatto;
- 2) fare una giusta miscelazione degli scarti;
- 3) dare una forma ed una dimensione appropriata al cumulo;
- 4) garantire il giusto contenuto di umidità;
- 5) assicurare l'apporto di ossigeno;
- 6) verificare l'andamento della temperatura;
- 7) tutte riferite ad una unica fondamentale regola: **seguire e controllare l'evoluzione del materiale in compostaggio.**

POSIZIONE

Il compostaggio è praticabile anche nel giardino più piccolo.

La posizione ideale è un punto del giardino o dell'orto praticabile tutto l'anno, della superficie di 2-3 mq, senza ristagni d'acqua e fango in inverno; è consigliabile mettere del legno sminuzzato sul fondo per favorire il drenaggio dell'acqua.



Possibilità di ombreggiare

Spazio per muoversi e accumulare i materiali

Luogo asciutto

Possibilità di annaffiare

Deve essere realizzato vicino ad una presa d'acqua (o avere la possibilità di portarla con una canna), ed agli attrezzi da giardino.

Il compostaggio deve essere fatto in un luogo in penombra: l'ideale è al riparo di alberi che in inverno perdono le foglie, in modo tale che d'estate il sole non asciughi eccessivamente il materiale, mentre d'inverno i bassi raggi solari accelerino la trasformazione biologica.

Per evitare comunque problemi (soprattutto di vicinato), anche se un compostaggio corretto non crea problemi di odori, è necessario mantenere la distanza dai confini come previsto dal Codice Civile o dai regolamenti locali. Qualora non esistano previsioni diverse è consigliabile mantenere una distanza di 10 metri dalle abitazioni.

COSTRUZIONE STRUTTURE DI COMPOSTAGGIO


Il processo di compostaggio avviene in presenza di ossigeno, quindi al fine di garantire il costante contatto con l'aria ed evitare i cattivi odori è necessario:

- non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l'ossigeno è stato consumato);
- rivoltare periodicamente il materiale in modo da facilitare tale ricambio d'aria; minore è la porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.

CUMULO DI COMPOSTAGGIO

È il sistema più diffuso e immediatamente applicabile, le cui regole di gestione possono essere estese (con alcuni adattamenti) agli altri sistemi (silo, buca, composter).

Il cumulo dovrebbe avere una forma "a trapezio" durante l'estate (per assorbire gran parte delle piogge e sostituire l'acqua evaporata), ed una forma "a triangolo" durante l'inverno per facilitare lo sgrondo delle piogge e non inumidire eccessivamente il cumulo in un periodo con scarsa evaporazione.




La dimensione del cumulo deve tenere conto degli scarti a disposizione, facendo attenzione a non tenerli accumulati per periodi troppo lunghi: deve avere un'altezza minima di 50-60 cm e massima di 120-130 cm per evitare di compattare troppo il materiale (più alta d'inverno per trattenere il calore e più bassa d'estate, misura ideale cm 100x100). Se si dispone di molto materiale è molto meglio allungare il cumulo oppure costruirne un altro.

Il cumulo deve essere ricoperto con materiale isolante in grado di proteggere il materiale da compostare in periodi piovosi pur lasciandolo respirare: a tale scopo possono essere usati i teli in juta o tessuto-non tessuto, oppure uno strato di foglie o paglia di 5-10 cm. Possono essere usate anche coperture impermeabili, le quali devono però essere asportate appena cessata la pioggia in modo da far riprendere lo scambio dell'aria con l'esterno.

SILO O CASSA DI COMPOSTAGGIO

Il silo può essere "a rete", utilizzando 2-3 metri lineari di rete metallica con maglie abbastanza fitte (tipo 2 x 2 cm), alta 1 metro, da mettere in cerchio fissandone le estremità con del filo di ferro (con un diametro finale di 80-100 cm). In questo caso, se si dispone di molto materiale, piuttosto di fare un silo più largo o più alto è molto meglio costruirne un altro.



Per proteggerlo dagli agenti atmosferici, può essere avvolto esternamente con un telo tipo tessuto-non tessuto e chiuso con un coperchio superiore secondo necessità (soprattutto d'inverno), e bagnato di tanto in tanto d'estate per evitare l'eccessiva disidratazione.

Al centro del silo va collocato un palo, molto meglio se forato (es. in plastica), in modo da facilitare il passaggio dell'aria e dell'acqua al centro del cumulo.

Oppure può essere costruito con un cassone in legno, ottenuto assemblando dei bancali o autocostruito con tavole o paletti in legno fissati tra loro, con fessure strette o coperto esternamente con una rete metallica come quella utilizzata per il silo, e avvolto con un telo tipo tessuto-non tessuto e chiuso con coperchio superiore se necessario. Per favorire l'apertura, il rivoltamento e l'estrazione del materiale, il cassone dovrebbe essere apribile su un lato.

Il silo, oltre che essere usato come struttura di compostaggio vera e propria, è ideale per gestire gli scarti in attesa di accumularne il volume necessario per poter costruire un cumulo. E' bene, per evitare problemi di odori, effettuare da subito una corretta miscelazione nel silo degli scarti organici e fermentescibili insieme a materiali più secchi e porosi.

Tale stoccaggio iniziale deve essere ordinato per evitare la presenza di animali in una fase in cui lo scarto è ancora appetibile perché fresco; quindi il silo deve avere maglie e fessure strette che ne nascondano il contenuto.

BUCA DI COMPOSTAGGIO

E' un vecchio sistema di compostaggio che, con alcune attenzioni, può risultare ancora valido consentendo buoni risultati senza alcun problema.

Si tratta di predisporre una buca ad imitazione delle concimaie agricole destinate al letame.




Ha il vantaggio di essere nascosta, ma, se non ben gestita, può avere gli inconvenienti di accumulare acqua (soprattutto se impermeabilizzata sul fondo) e di un insufficiente passaggio di ossigeno visto che solo la parte superiore è a contatto con l'aria.

Chi già possiede una concimaia e vuole continuare ad impiegarla, rispettando comunque le distanze e ottenendo le necessarie autorizzazioni prescritte dalla legge, deve garantire il drenaggio dell'acqua sul fondo della buca (mettendo uno strato di ghiaia o dei tubi che allontanino l'acqua, oppure mettendo sul fondo della buca un bancale sul quale depositare il materiale) e la circolazione dell'aria sulle pareti della buca (tenendo distaccato il materiale dalle pareti stesse, magari "foderandole" con dei bancali).

COMPOSTER

Il "composter" è un contenitore di forma (cilindrica, esagonale, troncoconica, ecc.) e volume variabili (generalmente da 200 a 1.000 litri), normalmente in commercio.

Ha il vantaggio di "nascondere" il materiale, non risente delle condizioni atmosferiche, dà la possibilità di una buona igienizzazione (soprattutto se è ben isolato, anche con pochi scarti o in stagioni molto fredde).



Il compostier ha lo svantaggio di compattare troppo il materiale, essendo sviluppato più in altezza rispetto al cumulo, ha problemi di aerazione essendo chiuso per la maggior parte, e difficoltà per il rivoltamento del materiale (soprattutto se non è apribile sul lato).

Deve essere gestito in modo che il materiale sia sempre sufficientemente poroso per evitare fenomeni di putrefazione che provocherebbero odori sgradevoli.

Una soluzione potrebbe essere quella di porre, alla base del compostier, delle fascine di legno che permettono di mantenere un flusso d'aria verso l'interno del contenitore. Esistono tuttavia anche compostier forati e rotanti dotati di buona aerazione e facilità di rivoltamento.

Il composteur è più a rischio rispetto al cumulo per la presenza di insetti o mosche (è buona regola pertanto usare meno scarti di cucina rispetto al resto, soprattutto per quelli di origine animale), mentre è positivo per situazioni particolari (piccoli giardini, presenza di animali in cortile).

COSA COMPOSTARE

Possono essere usati tutti gli scarti e residui **biodegradabili**, ovvero aggredibili dai microbi; devono invece essere evitati tutti i materiali sintetici, o comunque non biodegradabili, e quelli contaminati da sostanze tossiche.



SI	avanzi di cucina, quali residui di pulizia delle verdure, bucce, pelli, fondi di caffè e filtri di the, pane raffermo (ridotto in pezzi)
	scarti dell'orto
	legno di potatura (più o meno sminuzzato: se spezzato a mano in pezzi lunghi come un dito si degrada meno ma garantisce una giusta porosità per trasformare meglio gli altri scarti)
	sfalci d'erba (mescolare con altro materiale, evitando di inserire grosse quantità di sola erba appena falciata), foglie secche, fiori recisi appassiti
	carta non patinata, tovaglioli e fazzoletti di carta, cartone, segatura e trucioli non trattati
	avanzi di cibo di origine animale e cibi cotti

POCO	foglie di piante resistenti alla degradazione (magnolia, lauroceraso, faggio, castagno, aghi di conifere): da usare in piccole quantità miscelando bene con materiali più facilmente degradabili
	cenere: da usare in minima quantità
	sfalci d'erba vicino a strade molto trafficate: contengono alte percentuali di inquinanti
	lettiere (non sintetiche) per cani e gatti: si possono usare solo se si è sicuri di effettuare un compostaggio corretto che consenta una buona igienizzazione del materiale

NO	vetro, plastica
	pile scariche
	vernici ed altri prodotti chimici
	ferro
	legno verniciato
	farmaci scaduti
	carta patinata (riviste)
	tessuti
	olio

FORMAZIONE E GESTIONE DEL CUMULO

FORMAZIONE DEL CUMULO

L'accumulo iniziale, che ha lo scopo di raccogliere, stratificandolo, il materiale da compostare, è in funzione della quantità di materiale disponibile, e può essere organizzato come segue:

- molti rifiuti contemporaneamente: si raccoglie materiale sufficiente (circa 1 metro cubo), lo si mescola e stratifica come spiegato nelle righe successive in una sola fase di lavoro o, in alternativa, si riempie un silo;
- pochi rifiuti in molto tempo: si accumulano lentamente i materiali sul cumulo o nel silo a seconda della quantità disponibile e si coprono i materiali freschi con terra o terriccio per evitare visite di animali.

Il modo più semplice per fare un buon compost senza avere problemi di odori è quello di miscelare sempre gli scarti più umidi e più ricchi di azoto (sfalci d'erba, scarti di cucina) con quelli meno umidi e più ricchi di carbonio (legno, foglie secche, cartone, paglia), alternandoli tra di loro in strati circa 2-5 cm. Tale miscelazione è necessaria soprattutto nella fase di avvio del cumulo (e dell'eventuale stoccaggio iniziale), per evitare di attirare animali in un momento in cui lo scarto è ancora fresco. Con il rivoltamento periodico si riuscirà poi ad avere una perfetta miscelazione dei diversi materiali.

Il materiale va posto sul terreno nudo, smuovendo il terreno sottostante e formando il primo strato con materiale più grossolano (come rametti o residui di potatura), per assicurare un adeguato drenaggio ed una buona porosità alla base, per uno spessore di 10-15 cm ("drenaggio al piede"). Seguirà uno strato di materiale più fine (avanzi di cucina o sfalci di prato), al quale eventualmente va aggiunto letame maturo o attivatori di compostaggio (utili ma costosi e non indispensabili) in modo da evitare cattivi odori e la presenza di mosche, e quindi uno strato di materiale a bassa umidità (foglie secche, carta e cartone, residui di potatura ridotti in pezzi). E' bene aggiungere sempre un sottile strato di terriccio quando si aggiungonoavanzi di cucina per evitare di attirare insetti e mosche.

MISCELA IDEALE

La miscela ideale deve garantire una presenza equilibrata di acqua, ossigeno, azoto e carbonio.

In particolare, il rapporto carbonio-azoto è fondamentale per avere un buon compostaggio ed un buon compost finale (il rapporto ideale è pari a 20-30 grammi di carbonio per ogni grammo di azoto); se c'è **troppo carbonio** i batteri smetteranno di riprodursi ed il compostaggio sarà molto lento, viceversa, se c'è **troppo azoto** questo verrà sprecato e liberato in forma gassosa.

Carta e cartone, paglia, foglie secche e legno contengono molto carbonio, mentre scarti di cucina e sfalci del prato contengono più azoto.

Per poter sempre fare una miscela ideale è importante tenere a disposizione e seguire quanto segue:

- procurarsi (in periodi senza scarti di potatura) dei trucioli o (durante l'estate) della paglia;
- impiegare, in alternativa, delle foglie secche: queste infatti, soprattutto quelle di piante coriacee e grossolane (magnolia, lauroceraso) garantiscono una certa porosità anche in assenza di legno; può andare bene anche del cartone spezzato;
- recuperare gli scarti più grossi e non compostati derivanti dalla vagliatura finale (in genere i materiali legnosi) dei precedenti cicli di compostaggio;
- utilizzare le potature di siepi, abbondanti durante la bella stagione (in mancanza di materiali legnosi possono essere usate per dare porosità al cumulo); se vi è già abbondanza di materiali legnosi, le potature di siepi possono essere triturate finemente per favorirne la decomposizione.

LEGNO E RAMAGLIE

I materiali più grossolani (soprattutto quelli legnosi) vanno sminuzzati con un tritatore oppure con coltello adeguato o manualmente, in modo da ottenere pezzi di 10-30 cm.

Rispetto alla triturazione meccanica, quella manuale non riesce a "s fibrare" il legno in modo da velocizzare l'azione dei microbi, tuttavia il legno, pur non degradandosi molto velocemente, consentirà di avere un cumulo poroso velocizzando la trasformazione degli altri scarti, e potrà successivamente essere separato con la vagliatura finale e rimesso nel cumulo insieme con altri scarti freschi nel nuovo ciclo di compostaggio.


IGIENIZZAZIONE DEI MATERIALI PROBLEMATICI

Ci sono degli scarti che necessitano di una "igienizzazione" particolare per la presenza di microrganismi dannosi (es. parti di piante ammalate, lettiere di animali domestici). Per raggiungere la temperatura sufficiente (55 °C - 65 °C) è necessario che la dimensione del cumulo sia sufficiente a trattenere il calore prodotto dall'attività dei microbi: in tal caso, la sezione minima deve essere di circa 1 mt di altezza x 1 mt di larghezza, con lunghezza determinata dalla quantità di materiale a disposizione.

Tale condizione si ottiene con grandi quantità di materiale "fresco" in grado di sviluppare velocemente calore (di solito con erba di sfalcio); rilevata la difficoltà di avere costantemente il materiale necessario, il problema può essere risolto "consorzandosi" con amici e parenti, utilizzando i "composter" o altri sistemi di isolamento (tessuto-non tessuto), oppure escludendo dal compostaggio gli scarti da igienizzare sopracitati.

TEMPERATURA

La temperatura va misurata ad una profondità di almeno 30-40 cm; a tale scopo vanno bene i termometri "industriali" in vetro o metallo (con quadrante di lettura tondo) del costo di circa 20-30 €, graduati normalmente da 0°C a 100°C.



Per evitare la rottura di quelli in vetro (che lascerebbe vetro e mercurio inquinante nella massa del materiale) è meglio preparare la strada al termometro servendosi di un bastone per praticare il foro necessario.

Una prova tradizionale, semplice ed efficace, consente di fare un rilievo grossolano con la mano ("prova del pugno") per verificare se l'interno del cumulo è caldo o freddo, confrontandolo con le temperature rilevate nelle diverse fasi di compostaggio.



Cumulo freddo: significa mancanza di ossigeno per eccesso di umidità (rivoltare per favorire l'evaporazione e miscelare con scarti più secchi; se ciò risulta dalla "prova del pugno" aggiungere scarti con molto azoto, oppure urea o pollina (la scarsità di azoto impedisce ai batteri di moltiplicarsi ed accelerare la trasformazione).

Cumulo che produce odori: significa presenza di putrefazioni per eccesso di acqua (se c'è odore "di marcio") o eccesso di azoto (se c'è odore di urina); questi problemi possono essere prevenuti con una corretta miscelazione degli scarti.

UMIDITA'

Bisogna garantire la giusta umidità al materiale (il contenuto iniziale di acqua è tra il 45% ed il 65%), ottenuta tramite una buona miscelazione degli scarti, lo sgrondo delle acque nei periodi umidi e freddi e l'annaffiamento nei periodi caldi e asciutti. La "prova del pugno" indica bene il giusto grado di umidità:

- se il materiale stretto nella mano lascia fuoriuscire qualche goccia d'acqua tra le nocchie delle dita l'umidità è ottimale;
- se l'acqua che fuoriesce è troppa il cumulo va rivoltato per arieggiarlo e far evaporare l'acqua in eccesso oppure vanno aggiunti scarti asciutti ;
- se invece l'acqua è poca il cumulo va annaffiato.

ODORI

Un compostaggio ben condotto non deve produrre odori sgradevoli: se ciò accade vuol dire che il sistema di trasformazione biologica che porta alla degradazione dello scarto organico si "inceppa" per due possibili ragioni:

- eccesso di azoto e liberazione dello stesso come ammoniaca;
- mancanza di ossigeno per scarsa porosità o eccesso di umidità, con putrefazioni e odori.

Le misure di prevenzione sono le seguenti:

- miscelare correttamente gli scarti, sin dalla fase di accumulo iniziale, evitando eccessi di azoto e umidità;
- assicurare la necessaria porosità del materiale, aggiungendo legno, foglie secche, cartone rotto in modo grossolano;
- assicurare il "drenaggio al piede" del cumulo con uno strato di fascine o trucioli per 10-15 cm;
- rivoltare quando necessario (soprattutto in cumulo poco poroso) per rifornire di ossigeno l'interno del cumulo stesso;
 - coprire il cumulo con materiali "filtranti", quali terra (argillosa in particolare) e soprattutto compost maturo.

RIVOLTAMENTI E DURATA DEL CICLO

Dopo circa 25-30 giorni dall'avvio del compostaggio si può procedere ad un primo rivoltamento tra materiale interno e quello esterno, a cui ne farà seguito un altro dopo 2-4 mesi a seconda che il processo è stato avviato d'inverno (rivoltare più spesso) o d'estate o

che il materiale è più o meno poroso. In un cumulo poco poroso, infatti, il numero di rivoltamenti deve aumentare (uno ogni 2-3 mesi) per garantire il necessario ricambio di ossigeno, soprattutto dopo piogge intense che tendono a compattare il materiale diminuendone la porosità.

Il tempo necessario per avere il materiale disponibile all'uso è indicativamente il seguente:

- in INVERNO: da 3 a 4 mesi per avere compost "fresco" e 6-8 mesi per avere compost "pronto";
- in ESTATE 2-3 mesi per avere compost "fresco" e 5-6 mesi per avere compost "pronto".

Quando il materiale viene estratto dalla struttura di compostaggio può essere vagliato (es. con un pezzo di rete a maglie fini), riutilizzando i pezzi più grossi non ancora decomposti (legno, foglie resistenti, ecc.) nel successivo ciclo di compostaggio.

Una famiglia di 3 persone con circa 1.000 mq di giardino produce circa 1.000 Kg all'anno di materiali organici: il compostaggio di questi consente di ottenere circa 300 Kg (circa 600 litri) di compost.

UTILIZZO DEL COMPOST (CONSIGLI PER L'IMPIEGO)

In funzione dei tempi di compostaggio si possono distinguere tre tipi di compost:

- compost "**fresco**" (dopo 2-4 mesi nel caso di compostaggio in cumulo): compost ancora in trasformazione. E' un prodotto ancora ricco di elementi nutritivi per la fertilità del suolo e la nutrizione della piante. Da impiegare nell'orto ad una certa distanza di tempo dalla semina o dal trapianto, evitando l'applicazione a diretto contatto con le radici perché non è ancora sufficientemente "stabile";

- compost "**pronto**" (dopo 5-8 mesi): compost già stabile che non produce più calore, ha un effetto concimante meno intenso, può essere impiegato nell'orto e nel giardino subito prima della semina o del trapianto;

- compost "**matturo**" (dopo 12-18-24 mesi): compost che ha subito una maturazione prolungata, possiede un minor effetto concimante ma presenta caratteristiche fisiche e di stabilità che lo rendono idoneo al contatto diretto con le radici ed i semi anche in periodi vegetativi delicati (germinazione, radicazione, ecc.); è indicato soprattutto come terriccio per le piante in vaso e per le risemie e rinfittimenti del prato.

Tratto dal "Manuale pratico di compostaggio domestico" della Scuola Agraria del parco di Monza.